

# Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902<sup>3</sup> sugli impianti elettrici;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto, campo d'applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/426<sup>5</sup> (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):

- a. l'immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b. l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

<sup>2</sup> Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.

<sup>4</sup> Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si

RU 2017 5865

1    RS **930.11**

2    RS **832.20**

3    RS **734.0**

4    RS **946.51**

5    Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>5</sup> Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>6</sup> Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>6</sup> sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

**Art. 2** Condizioni per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

<sup>1</sup> Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>7</sup> e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

<sup>2</sup> Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

- a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

**Art. 3** Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

<sup>1</sup> Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>8</sup> e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

<sup>2</sup> L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>6</sup> RS 930.111

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

<sup>3</sup> All'apposizione delle iscrizioni sull'apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull'accessorio o sulla sua targhetta si applica l'articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l'allegato IV menzionato in tale disposizione.

<sup>4</sup> Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>9</sup> sull'accredita-mento e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

<sup>5</sup> Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell'OAccD.

#### **Art. 4** Disposizioni concernenti gli operatori economici

<sup>1</sup> Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>10</sup>:

- a. fabbricanti: articolo 7;
- b. mandatari: articolo 8;
- c. importatori: articolo 9;
- d. distributori: articolo 10.

<sup>2</sup> L'applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall'articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>3</sup> L'identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall'articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

#### **Art. 5** Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall'articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell'economia.

#### **Art. 6** Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per appa-recchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> RS 946.512

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

<sup>11</sup> RS 930.111

**Art. 7** Modifica di altri atti normativi

...<sup>12</sup>

**Art. 8** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.

<sup>2</sup> Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

**Art. 9** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

<sup>2</sup> L'articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

<sup>12</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2017** 5865.

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 4 e 5)

## Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>13</sup> a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

### a. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
Unionsmarkt	Schweizer Markt
EU-Rechtsvorschriften	Rechtsvorschriften
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Einführer	Importeur
Stand der Technik	Stand des Wissens und der Technik
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
Gerät	Gasgerät
Ausrüstung	Ausrüstung für Gasgeräte
Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1	Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

### b. Espressioni francesi

UE	Svizzera
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers	Autre pays

<sup>13</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

UE	Svizzera
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Autorité notifiante	AuAutorité de désignation
Etat d'avancement de la technique	Etat des connaissances et de la technique
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Attestation d'examen de type
Appareil	Appareil à gaz
Équipement	Équipement pour appareils à gaz
Communication selon l'art. 4, par. 1	Publication selon l'art. 1, par. 3

## c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo	Altro Paese
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Stato della tecnica	Stato della scienza e della tecnica
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Esame UE del tipo	Esame del tipo
Certificato di esame UE del tipo	Certificato di esame del tipo
Apparecchi	Apparecchi a gas
Accessori	Accessori per apparecchi a gas
Comunicazione ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1	Publicazione di cui all'articolo 1 capoverso 3

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

*Direttiva 2014/35/UE*: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT, RS 734.26)

*Direttiva 2014/30/UE*: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS 734.5)

*Direttiva 2009/125/CE*: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e disposizioni di cui al capitolo 3 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01)

*Regolamento (UE) n. 305/2011*: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC, RS 933.01)

*Direttiva 2014/53/UE*: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2)

*Regolamento (CE) n. 1935/2004*: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21)

*Direttiva 98/83/CE*: articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Articolo 2 lettera a dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11)